



# COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Provincia di Palermo  
A R E A T E C N I C A

Ordinanza n. 146

del 25 MAR 2020

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Premesso che ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii la gestione dei rifiuti è effettuata in ossequio ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, diresponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chiinquina paga;
- Considerato che l'articolo 179 del medesimo dispositivo prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto del seguente ordine: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
- Visto l'art. 184 del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, che classifica tra i rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- Vista la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente";
- Preso atto che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, che, nella nuova stesura, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricoloo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- Dato atto che secondo la disposizione dell'art. 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii;
- Con il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 Agosto 2014 n. 116, è stata redatta una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii affinché i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Considerato che, secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett. b)e seguenti del D.L. n. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D. Lgs.n. 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo

rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.»;

- Visto l'art. 3 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii con la quale viene recepita, dalla Regione Sicilia, la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 91/gab del 18 Giugno 2010;
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 117/gab del 20 Luglio 2011 che modifica in parte il precedente Decreto n. 91/gab del 18 Giugno 2010;
- Visto l'art.14, comma 8, lett. b e seguenti della legge 11 Agosto 2014 n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 91;

### **ORDINA**

Su tutto il territorio del Comune di Lercara Friddi è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei "vuoti") per ogni ettaro (10.000 metri quadri di terreno) al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
  - nel centro abitato;
  - all'interno di boschi e nelle aree protette;
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 25,00 ml. dagli stessi;
5. il periodo ammesso va dal 15 Giugno al 15 Ottobre compresi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Sicilia in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo che va dal 15 Luglio al 15 Settembre;
6. l'orario consentito è dalle ore 07:00 alle ore 12:00, restando inteso che entro l'orario limite delle 12:00 non solo le braci e le fiamme dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli, in alcuna misura;
7. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia dal bruciamento fino al completo spegnimento. Per l'intervento di che trattasi deve essere garantita la presenza minima di n. 2 persone e l'utilizzo di tutte le precauzioni, compresa la necessaria riserva idrica, per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.
8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

9. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, secondo quanto stabilito dal comma f) dell'art. 1 del D.A. n.117/gab del 20 Luglio 2011;

### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia comunicata, per gli adempimenti di competenza, ai locali comandi dell'Area di Vigilanza e Custodia, della Polizia di Stato, dei Carabinieri ed al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- sia pubblicata per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa per le strade cittadine, per la più ampia diffusione possibile;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo nei termini di legge.

Lercara Friddi, li 25 MAG 2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Geom. Antonio Candela)

The image shows an official circular stamp of the Municipality of Lercara Friddi. The stamp contains the text "COMUNE DI LERCARA FRIDDI" around the perimeter and "160102" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.